

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXVII

BARI, 19 MAGGIO 2006

N. 61

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 60225323 intestato a Regione Puglia - Tasse, tributi e proventi regionali - Codice 3119.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 10

“Istituzione del Parco naturale regionale ‘Bosco Incoronata’”

Pag. 8119

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11

“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Palude La Vela’”

Pag. 8128

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 12

“Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti”

Pag. 8136

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 13

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”

Pag. 8140

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14

“Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”

Pag. 8144

PARTE PRIMA

Leggi e Regolamenti Regionali

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 10

**“Istituzione del Parco naturale regionale
‘Bosco Incoronata’”**

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”.

2. I confini del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata” ricadente sul territorio del comune di Foggia sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l’Amministrazione provinciale di Foggia, presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 5.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dal comune di Foggia con fondi regionali.

**Art. 2
(Finalità)**

1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale “Bosco Incoronata” sono le seguenti:
 - a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
 - b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
 - c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
 - d) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
 - e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
 - f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
 - g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo 7, il Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”, è suddiviso in:
 - a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;

- b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche. L'attività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare l'attività previa conclusione dell'iter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;

- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica);
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato alle risorse agroalimentari.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo

europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. Sull'intero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

Art. 5 (Ente di gestione)

1. La gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è affidata al Comune di Foggia, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Foggia, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Art. 6 (Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" l'Ente di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;

- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 7 (Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è adottato dal Consiglio comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 8**(Piano pluriennale economico sociale)**

1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 9**(Regolamento)**

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 4, l'esercizio delle attività consentite all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" ed è adottato contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area protetta.

Art. 10**(Nulla osta e pareri)**

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni

successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta s'intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

Art. 11**(Sanzioni)**

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata".

Art. 12 **(Sorveglianza del territorio)**

1. La sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che la esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Foggia e alle guardie ecologiche volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 13 **(Controllo)**

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale "Bosco Incoronata" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale docu-

mento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 14
(Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione del Parco naturale regionale.

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 16
**(Gestione di aree monocomunali
in provincia di Brindisi)**

1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali "Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa" e "Riserva naturale regionale

orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", istituite, rispettivamente, con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 e legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e situate interamente nel territorio del comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione. La gestione della "Riserva naturale regionale Bosco di Cerano", istituita con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26, è affidata al Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri interventi ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10.

4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1, sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all'articolo 14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.

Art.17
**(Gestione di aree monocomunali
in provincia di Taranto)**

1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24, è affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria, che è individuato quale Ente di gestione.

2. Il Comune di Manduria, per la gestione del-

l'area di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore dell'area protetta; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato all'Ente di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10.

4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1 sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all'articolo 14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2006

VENDOLA

ALLEGATO A



INDICE

Articolo 1 - *Istituzione dell'area naturale protetta*

Articolo 2 - *Finalità*

Articolo 3 - *Zonizzazione provvisoria*

Articolo 4 - *Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*

Articolo 5 - *Ente di gestione*

Articolo 6 - *Strumenti di attuazione*

Articolo 7 - *Piano territoriale dell'area naturale protetta*

Articolo 8 - *Piano Pluriennale Economico Sociale*

Articolo 9 - *Regolamento*

Articolo 10 - *Nulla osta e pareri*

Articolo 11 - *Sanzioni*

Articolo 12 - *Sorveglianza del territorio*

Articolo 13 - *Controllo*

Articolo 14 - *Commissariamento*

Articolo 15 - *Norma finanziaria*

Articolo 16 - *Gestione di aree monocomunali in provincia di Brindisi*

Articolo 17 - *Gestione di aree monocomunali in provincia di Taranto*

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 11

“Istituzione della Riserva naturale regionale orientata ‘Palude La Vela’”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione dell’area naturale protetta)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”.

2. I confini della Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela” ricadente sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l’Assessorato all’ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l’Amministrazione provinciale di Taranto, presso la sede dell’Ente di gestione di cui all’articolo 4 e presso l’Amministrazione comunale di Taranto.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dalla Regione Puglia.

Art. 2

(Finalità)

1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela” sono le seguenti:

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali

e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

- b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;
- c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
- d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;
- e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
- f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
- g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.

Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)

1. Fino all’approvazione del Piano territoriale di cui all’articolo 7, la Riserva naturale regionale orientata “Palude la Vela” è suddivisa in:

- a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
- b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.

Art. 4

(Ente di gestione)

1. La gestione della Riserva naturale regionale

orientata "Palude La Vela" è affidata, in via provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Taranto, per la gestione dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.

Art. 5

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

1. Sull'intero territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

- a) aprire nuove cave, miniere e discariche;
- b) esercitare l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
- c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;
- d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
- e) asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

- g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
- h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'articolo 2;
- i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
- j) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.

2. Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto divieto di:

- a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
- b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;
- c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale agricoltura e foreste.

3. Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente struttura regionale di cui all'articolo 23 della l.r. 19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

4. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 (Norme per l'edilizia residenziale).

5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su istanza del Comune interessato.

Art. 6 (Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

- a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 20 della l.r. 19/1997;
- b) Piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;
- c) Regolamento dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

Art. 7 (Piano territoriale dell'area naturale protetta)

1. Il Piano territoriale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto

dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i tempi e le modalità previste dall'articolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve:

- a) individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
- b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
- c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
- d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
- e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
- f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
- h) definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta;
- i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
- j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
- k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

Art. 8 (Piano pluriennale economico sociale)

1. Il Piano pluriennale economico sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area, dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale del-

l'area protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

Art. 9 (Regolamento)

1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 5, l'esercizio delle attività consentite all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.

Art. 10 (Nulla osta e pareri)

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano

territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

5. Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

6. L'Ente di gestione è delegato, quale autorità competente ai sensi della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC) IT130004 "Mar Piccolo".

7. L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo dei pSIC.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 si applicano le san-

zioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'Ente di gestione.

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".

Art. 12 (Indennizzi)

1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.

2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:

- a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
- b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni culturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

3. L'Ente di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.

4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, all'espropriazione delle aree.

Art. 13 (Sorveglianza del territorio)

1. La sorveglianza sull'osservanza degli ob-

blighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e alle guardie ecologiche volontarie.

3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n.27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente di gestione.

Art. 14 (Controllo)

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

2. Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.

3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta,

annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

4. L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 15 (Commissariamento)

1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale regionale orientata.

Art. 16 (Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei bilanci regionali.


3. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2006

VENDOLA



INDICE

Articolo 1 - *Istituzione dell'area naturale protetta*

Articolo 2 – *Finalità*

Articolo 3 – *Zonizzazione provvisoria*

Articolo 4 – *Ente di gestione*

Articolo 5 – *Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale*

Articolo 6 – *Strumenti di attuazione*

Articolo 7 – *Piano territoriale dell'area naturale protetta*

Articolo 8 - *Piano pluriennale economico sociale*

Articolo 9 - *Regolamento*

Articolo 10 – *Nulla osta e pareri*

Articolo 11 - *Sanzioni*

Articolo 12 – *Indennizzi*

Articolo 13 – *Sorveglianza del territorio*

Articolo 14 - *Controllo*

Articolo 15 - *Commissariamento*

Articolo 16 - *Norma finanziaria*

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 12

“Norme per l’attuazione delle politiche in favore dei consumatori e degli utenti”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Finalità e obiettivi)

1. La Regione Puglia favorisce il ruolo sociale ed economico dei cittadini, singoli e associati, quali consumatori e utenti di beni e servizi e riconosce, altresì, la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti incentivando le azioni finalizzate alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi.

2. La Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e in conformità dei principi contenuti nel Trattato sull’Unione europea nonché della normativa comunitaria e nazionale, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione strategica:

- a) attua i diritti e protegge la salute dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo ad anziani, disabili e minori e incentiva la prevenzione;
- b) tutela la sicurezza e la qualità dei prodotti, dei servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l’adozione delle Carte della qualità, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti;
- c) garantisce gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;

- d) promuove la soluzione delle controversie attraverso la conciliazione tra consumatori e imprese e pubblica amministrazione;
- e) favorisce la tutela dei diritti dei risparmiatori e degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, anche mediante collaborazioni con le Camere di commercio, per diffondere le attività di conciliazione per controversie relative ai rapporti bancari, finanziari e assicurativi, previa fissazione di clausole conciliative nelle forme contrattuali. A tal fine favorisce, altresì, convenzioni e documenti d’intesa con gli istituti di credito presenti sul territorio regionale;
- f) promuove una politica di educazione, di formazione e di informazione dei consumatori e degli utenti;
- g) promuove lo sviluppo dell’associazionismo libero e volontario tra i consumatori e gli utenti e del loro diritto a essere rappresentati;
- h) promuove la collaborazione fra associazioni di consumatori e utenti e pubbliche amministrazioni e una migliore erogazione dei servizi pubblici, attraverso l’approvazione di indicatori condivisi di qualità e di efficienza;
- i) coordina gli orari delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, al fine di un’armonizzazione delle esigenze dei consumatori e degli utenti.

3. La Regione si avvale, per l’attuazione della politica dei consumatori e dell’efficienza dei servizi nel mercato pugliese, della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata CRCU.

Art. 2
(Consulta regionale
dei consumatori e degli utenti)

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, istituisce la CRCU.
2. La CRCU è nominata con decreto del Presi-

dente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'Assessore regionale al ramo o da suo delegato, che la presiede, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei consumatori iscritte nel registro regionale e riconosciute dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU), da un rappresentante dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNIONCAMERE e dell'Ufficio scolastico regionale.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento contenente i requisiti per il riconoscimento e per l'iscrizione al registro delle associazioni dei consumatori, le procedure di funzionamento della CRCU e le modalità di attuazione dei programmi. Il provvedimento è adottato sentite le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e del commercio e delle organizzazioni sindacali a livello regionale.

4. Presso il Settore commercio è istituito il Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. Il dirigente del Settore commercio cura la pubblicazione sul BURP di ogni riconoscimento delle Associazioni iscritte nel Registro regionale.

Art. 3 (Compiti della CRCU)

1. La CRCU ha sede presso il Settore commercio e svolge i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri obbligatori consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti, avvalendosi, altresì, del sistema delle audizioni delle Commissioni consiliari regionali;
- b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre indagini, ricerche, conferenze e altre iniziative sui problemi relativi ai temi del consumismo;
- c) promuovere ogni forma di raccordo e collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione

europea, le università, le aziende sanitarie locali, le agenzie regionali come l'Arpa e l'Ares, il Corecom, il sistema camerale, i Comuni e le Province, nonché enti o commissioni regionali di interesse dei consumatori e degli utenti;

- d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire i diritti dei consumatori;
- e) predisporre, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- f) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

2. Al fine di realizzare gli interventi istituzionali mirati a favore dei consumatori e degli utenti e dare attuazione alle politiche in favore dei consumatori, la Regione si avvale delle risorse finanziarie a essa assegnate dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori e degli utenti - e da specifici progetti, nonché di eventuali fondi comunitari.

Art. 4 (Informazione e formazione dei consumatori)

1. La Giunta regionale approva annualmente, ai fini dell'informazione e formazione dei consumatori e degli utenti, un programma di iniziative che sono realizzate direttamente, anche in collaborazione con gli enti locali, con le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 3, con le Camere di commercio, con gli organi di stampa e con le emittenti radio e televisive pubbliche e private.

2. La Regione favorisce, in particolare, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi di educazione permanente nonché cura la predisposizione di supporti scientifici e delle attrezzature necessarie alla realizzazione di queste attività in collaborazione con gli organi della scuola.

3. La Giunta regionale, in collaborazione con le università, le scuole, gli istituti specializzati e le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 3, promuove, inoltre, corsi di formazione professionale di personale tecnico sulle materie che possono efficacemente tutelare il consumatore-utente, nell'ambito delle figure professionali previste dalle norme vigenti.

4. La Regione assicura la necessaria integrazione e il coordinamento con le politiche regionali comunque rivolte alla tutela dei diritti dei cittadini nelle materie oggetto della presente legge, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione) e di altra normativa connessa, con il coinvolgimento dei diversi attori sociali e istituzionali.

5. Alle Associazioni dei consumatori e degli utenti e ai loro rappresentanti o referenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni e servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

Art. 5

(Sportello del consumatore)

1. Presso la Giunta regionale è istituito lo "Sportello del consumatore", avente le seguenti finalità:

- a) istituzione di un call center e spazio web idoneo alla diffusione di notizie sull'attività del consumerismo pugliese e ricezione delle segnalazioni di violazioni di diritti degli utenti dei servizi erogati o vigilati dalla Regione Puglia e successivo intervento presso l'Assessorato regionale competente al fine di un miglioramento del servizio;
- b) raccolta di azioni, indagini, rilevazioni, prove comparate su standard qualitativi, studi e ricerche eseguite dalle associazioni regionali di cui all'articolo 3 nell'ambito della tutela dei consumatori, degli utenti e dell'ambiente e corretta

applicazione della normativa esistente in ambito consumeristico e pubblicazione su apposito spazio web della Regione.

2. Lo sportello è gestito dalle associazioni dei consumatori, sulla base di proposta formulata dalla CRCU.

Art. 6

(Osservatorio dei prezzi e dei consumi)

1. E' istituito presso il Settore commercio l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi.

2. L'Osservatorio dei prezzi e dei consumi ha, in particolare, i seguenti compiti:

- a) condurre indagini e rilevazioni sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi;
- b) effettuare prove comparate sugli standard qualitativi e sui prezzi, avvalendosi anche degli enti che dispongono di idonee strutture tecnico-scientifiche e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali prove;
- c) esaminare l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

3. I programmi di attività dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi sono predisposti d'intesa con la CRCU. Per lo svolgimento della propria attività l'Osservatorio può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione di enti, centri di ricerca specializzati o istituti universitari, ovvero, a norma delle leggi vigenti, di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 la somma di euro 300 mila così come di seguito indicato, con prelievo di pari importo dal cap. 1110070 – u.p.b.10.4.1, giusta articolo 12 (Fondo speciale per il finanziamento di

leggi regionali in corso di approvazione) della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 19 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008):

Unità previsionale di base 2.2.1

CNI 351010 "Spese per le attività della CRCU - articolo 2 legge regionale n.12 del 15 maggio 2006" euro 20.000,00

CNI 351015 "Spese per l'informazione e la formazione - articolo 4 legge regionale n.12 del 15 maggio 2006" euro 150.000,00

CNI 351020 "Spese per Sportello e Osservatorio prezzi - Articoli 5 e 6 legge regionale n.12 del 15 maggio 2006" euro 130.000,00

3. Per gli esercizi finanziari futuri si provvederà in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 13

“Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Modifica al comma 3 dell'articolo 2
della legge regionale
30 settembre 2004, n.15)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per l'approvazione regionale.”.

Art. 2
(Integrazione dell'articolo 2 della l.r. 15/2004)

1. All'articolo 2 della l.r. 15/2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“4 bis. La Giunta regionale procederà comunque alla nomina di un Commissario straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto al comma 3 dell'articolo 2 non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario straordinario nominato così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento.”.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 15/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 15/2004 le parole “d'individuazione” sono sostituite dalle seguenti: “di proposta”.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 15/2004, dopo le parole “sede legale dell'istituzione” sono inserite le seguenti: “e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale”.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale s'intendono acquisiti favorevolmente.”.

Art. 4
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 15/2004)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;”.

Art. 5**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 15/2004)**

1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 15/2004 sono abrogate.

Art. 6**(Modifica all'articolo 13 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone l'assegnazione del personale dipendente e l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o della AUSL territorialmente competenti.”.

Art. 7**(Abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 15/2004 è abrogato.

Art. 8**(Modifica alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 15/2004)**

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale.”.

Art. 9**(Modifica alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 15/2004)**

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;”.

Art. 10**(Modifica all'articolo 19 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.”.

Art. 11**(Modifica all'articolo 29 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale.”.

Art. 12**(Modifica all'articolo 33 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2004 è abrogato.

Art. 13**(Modifica all'articolo 45 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.”.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della l.r. 15/2004, gli acquisti, le trasformazioni di destinazione, l'alienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi e i contratti di locazione di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 15/2004, sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l'istituzione, espresso dopo l'acquisizione della eventuale manifestazione di interesse da parte del Consiglio comunale del comune ove sono situati gli immobili, può concedere l'autorizzazione esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al perseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento e il potenziamento dei servizi.

3. Il parere del Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.

Art. 14**(Modifica al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)**

1. Il comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Per le istituzioni amministrate in gestione

commissariale, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commissariale è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 3.”.

2. Gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004, così come sostituito dal precedente comma 1, sono assunti dal Commissario straordinario previa conferma dell'incarico, giusto quanto previsto dall'articolo 17 della presente legge.

Art. 15**(Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)**

1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004 sono abrogati.

Art. 16**(Personale)**

1. Il personale di ruolo o a tempo indeterminato delle IPAB di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono attività è assegnato alle altre IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o alle AUSL mediante migrazione per mobilità degli enti pubblici anche in deroga alle vigenti disposizioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della l.r. 15/2004, che rientrano contestualmente nelle seguenti condizioni:

- a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi dodici mesi;
- b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli ultimi dodici mesi;
- c) sussistenza di un'accertata situazione debitoria, il cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.

3. Le IPAB di cui all'articolo 13 della l.r. 15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, approva la graduatoria di cui al comma 3 e dispone l'assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.

5. La Giunta regionale con il provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua l'equiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la qualifica prevista per il posto in organico.

6. Il personale di cui al comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o nelle AUSL, nelle more dell'attuazione della riforma prevista dalla presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale dell'istituzione.

7. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4 è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell'affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB.

8. Le previsioni di cui al presente articolo

saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di attuazione.

Art. 17 (Commissari IPAB)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione commissariale.

Art. 18 (Modifica all'articolo 46 della l.r. 15/2004)

1. L'articolo 46 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 46 (Abrogazioni)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.

2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45 sono abrogate:

- a) la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);
- b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);
- c) la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20).”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2006

VENDOLA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2006, n. 14

“Modifica della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale)”

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12)

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 12 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 e decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376), è sostituito dal seguente:

“Art 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi spontanei, promuovendo una cultura micologica ed ecologica al fine di tutelare la salute pubblica e per conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla loro presenza difendendo la propagazione ed evitare la distruzione della specie.”.

Art. 2

**(Modifiche e integrazioni
all'articolo 2 della l. r. 12/2003)**

1. All'articolo 2 (Modalità di raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sul territorio della Regione Puglia è consentita la raccolta dei funghi spontanei tutti i giorni della settimana, per specie sia commestibili che non e per quantità non eccedente i tre chilogrammi al giorno per persona d'età superiore ai quattordici anni, in possesso dell'apposito permesso di raccolta di cui all'articolo 3.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato d'ovolo chiuso e di tutti gli ovoli chiusi appartenenti allo stesso genere; inoltre è vietato raccogliere gli esemplari delle altre specie aventi il diametro del cappello inferiore a centimetri tre.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. E' invece consentita, a condizione che il diametro del cappello superi i due centimetri, la raccolta delle seguenti specie di piccole dimensioni:

- Armillaria mellea
- Cantharellus (tutte le specie)
- Craterellus cornucopioides
- Hydnum repandum
- Tricholoma terreum
- Calocybe gambosa”;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis. E' consentita la raccolta dei funghi velenosi e velenosi mortali esclusivamente per scopi didattici e scientifici a opera di enti e centri istituzionalmente preposti dalla didattica e alla ricerca scientifica.”;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5 bis. E' fatto obbligo ai cercatori di rac-

cogliere esclusivamente funghi di sicura provenienza.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 12/2003)

1. All'articolo 3 (Permesso per la raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta dei funghi è subordinata al rilascio, da parte dei Comuni, di apposito permesso, il cui modello è approvato con decreto dell'Assessore regionale alle risorse alimentari. Il permesso è rilasciato ai raccoglitori professionali e occasionali che hanno ottenuto, da parte dei Centri di controllo micologico delle ASL, l'attestato all'identificazione delle specie fungine, a seguito di specifico corso formativo delle durata minima di dodici ore, con superamento di prove finali. Il permesso è altresì rilasciato ai possessori dell'attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo). L'attestazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile previo corso di aggiornamento relativamente agli aspetti normativi e tossicologici.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Si definiscono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo. Si definiscono raccoglitori professionali coloro che raccolgono i funghi per venderli al fine di integrare il proprio reddito, i commercianti di funghi e i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 della l. 352/1993.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il permesso di raccolta ha carattere personale e deve essere sempre

accompagnato da un valido documento di riconoscimento. Tale permesso è rilasciato dal Comune di residenza del richiedente e ha validità su tutto il territorio regionale. Il permesso di raccolta si distingue in:

a. permesso amatoriale, del costo di euro 25,00, che consente la raccolta di non più di tre chilogrammi complessivi giornalieri;

b. permesso professionale, del costo di euro 50,00, che consente la raccolta di non più di dieci chilogrammi complessivi giornalieri.

Per tutti i raccoglitori accompagnati da altri familiari di età inferiore a quattordici anni, è sufficiente un solo permesso, purchè il titolare abbia uno stretto controllo sia del corretto comportamento dei familiari che del limite massimo complessivo di raccolta previsto dal presente comma. Ai fini dell'ottenimento del permesso professionale, il richiedente deve presentare autocertificazione nei modi di legge relativamente alla propria residenza anagrafica e alla qualifica di raccoglitore a scopo di lavoro.”;

d) il comma 4 è abrogato;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I fondi derivanti dal rilascio dei permessi sono introitati dai Comuni e utilizzati per attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale.”;

f) il comma 6 è abrogato.

2. A coloro che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, siano già in possesso di attestati d'idoneità all'identificazione delle specie fungine, rilasciati dalle ASL in seguito alla frequenza di specifici corsi di formazione, viene confermata la qualificazione d'idoneità già riconosciuta. Resta fermo l'obbligo di aggiornamento quinquennale di cui al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 12/2003, così come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 4**(Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 12/2003)**

1. L'articolo 4 (Permessi speciali) della l.r. 12/2003 è abrogato.

Art. 5**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 12/2003)**

1. All'articolo 5 (Zone interdette alla raccolta) della l.r. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 le parole "Regione Puglia" sono sostituite dalle seguenti: "Assessore regionale alle risorse alimentari";
- b) al comma 10 le parole "L'Assessore regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "L'Assessore regionale alle risorse alimentari".

Art. 6**(Modifica all'articolo 6 della l.r. 12/2003)**

1. L'articolo 6 della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Autorizzazione alla vendita)

1. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale, la quale è rilasciata esclusivamente agli esercenti e ai raccoglitori professionali che hanno ottenuto, da parte dei centri di controllo micologici delle ASL, l'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate, a seguito di specifico corso formativo della durata minima di dodici ore, con superamento di prova finale.

- "2. La vendita dei funghi freschi epigei spontanei può essere compiuta presso gli esercizi commerciali di vendita di prodotti ortofrutticoli, le aree mercatali, i mercati rionali e le aree o strutture autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nell'Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2002 e delle altre norme igienico-sanitarie di riferimento così come individuate dall'Autorità sanitaria locale su parere favorevole dei servizi delle ASL."

- "3. La vendita di funghi epigei spontanei è consentita previa certificazione d'avvenuto controllo da parte dei Centri di controllo micologici delle ASL competenti per territorio e ogni contenitore deve presentare:

- a. una sola specie fungina, disposta a singolo strato;
- b. i funghi devono essere interi, freschi, sani e in buono stato di conservazione, puliti dal terriccio e da corpi estranei;
- c. il certificato d'avvenuto controllo con il timbro dell'Ispettore micologo dell'ASL recante l'indicazione delle generalità e la residenza del raccoglitore professionale, della specie fungina e del quantitativo posto in vendita, del periodo entro il quale è consentita la consumazione del prodotto correttamente conservato ed eventuali avvertenze per il consumo;
- d. la dichiarazione del raccoglitore professionale, dalla quale risulti la data e il luogo di raccolta.

- "4. I controlli e le prescrizioni di cui al comma 3 non si applicano se i funghi sono destinati all'autoconsumo."

Art. 7**(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 12/2003)**

1. All'articolo 7 (Sanzioni) della l.r. n. 12/2003 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

- "1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato, per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
- b. da euro 12,91 a euro 77,47 per ogni chilogrammo o frazione di

- funghi raccolti in difetto del permesso previsto dall'articolo 3;
- c. da euro 25,82 a euro 154,95 per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolti nelle zone interdette alla raccolta di cui all'articolo 5, comma 1;
- d. da euro 51,65 a euro 309,87 per la rimozione o il danneggiamento dei cartelli e tabelle di cui all'articolo 5, commi 3 e 6;
- e. da euro 51,65 a euro 309,87 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.”;
- b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
 “6 bis. Per la violazione di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di _ 258,23. Oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, va applicata la confisca e distruzione dell'intero prodotto. Alla confisca procede direttamente il personale che accerta l'infrazione. I funghi confiscati, commestibili e non, devono essere conferiti all'ASL competente per territorio, che provvederà alla loro distruzione previa compilazione del verbale.”;
- c) il comma 8 è sostituito dal seguente:
 “8. I proventi rivenienti dall'azione sanzionatoria sono interamente devoluti agli enti di cui all'articolo 3, competenti a rilasciare il permesso e destinati ad attività di ricostituzione e miglioramento dell'ecosistema forestale e alla promozione delle attività di cui all'articolo 9, secondo piani predisposti dagli stessi e validati dall'Assessorato alle risorse alimentari.”.

Art. 8

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 12/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 (Centro di con-

trollo micologico) della l.r. 12/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Nell'ambito dei SIAN (Servizio igiene alimenti e nutrizione) delle ASL è organizzato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 9 della l. 352/93, un centro di controllo micologico pubblico (Ispettorato micologico), che può avvalersi della collaborazione delle Associazioni micologiche e naturalistiche a rilevanza regionale o nazionale, dei Dipartimenti universitari e di ricerca, tramite apposita convenzione, per il suo funzionamento. I centri micologici sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente. I micologi dipendenti dai centri di controllo micologici, in possesso di attestato di formazione rilasciato a norma del d.m. sanità 686/1996 o titoli equiparati, sono tenuti a un aggiornamento periodico con cadenza annuale.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 12/2003)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11 (Formazione dei micologi) della l.r. 12/2003 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Per la formazione e l'aggiornamento dei micologi, l'organizzazione gestionale dei corsi è affidata all'Università degli studi, agli enti pubblici e alle ASL.

2. A norma del d.m. sanità 686/1996, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, d'intesa con l'Assessore alla salute, disciplina l'organizzazione dei corsi e autorizza l'istituzione degli stessi..

3. Gli enti di cui al comma 1 che intendono istituire corsi di formazione e aggiornamento devono rivolgere motivata istanza al Presidente della Giunta regionale.”.

Art. 10**(Aggiornamenti specie commercializzabili)**

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata ad aggiornare, con proprio provvedimento, la precedente deliberazione di Giunta regionale 25 marzo 1997, n. 1211.

Art. 11**(Integrazione della l.r. 12/2003)**

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 12/2003 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Funghi conservati)

1. Per quanto attiene la denominazione di “funghi secchi”, il confezionamento, il trattamento e l'etichettatura dei funghi epigei spontanei, si rimanda a quanto previsto dagli articoli, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del d.p.r. 376/1995.”.

Art. 12**(Integrazione dell'articolo 13 della l.r. 12/2003)**

1. All'articolo 13 (Norma finanziaria) della l.r. 12/2003 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2 bis. Il riparto dei proventi sarà proposto alla Giunta regionale dall'Assessore alle risorse agroalimentari in proporzione ai permessi rilasciati.”.

Art.13**(Integrazione della l.r. 12/2003)**

1. Alla l.r. 12/2003 è allegata la seguente tabella “A” relativa ai programmi dei corsi di cui all'articolo 3 della presente legge:

TABELLA “A”

- 1) Programma del corso di base per raccoglitori, da frequentare per l'ammissione all'esame per il rilascio dell'attestato d'idoneità all'identificazione delle specie fungine:
 - a) Biologia dei funghi;
 - b) Cenni d'ecologia;
 - c) Le intossicazioni da funghi;
 - d) I principali funghi velenosi;
 - e) I funghi nell'alimentazione;
 - f) Modi per una corretta raccolta;
 - g) Cenni di morfologia;
 - h) Cenni di sistematica e approccio alla determinazione evidente;
 - i) Legislazione.

- 2) Programma del corso di aggiornamento quinquennale:
 - a) Aspetti medico – tossicologici;
 - b) Prevenzione, incidenti derivanti dalla preparazione e conservazione domestica dei funghi epigei spontanei;
 - c) Normativa nazionale e regionale;
 - d) Diagnosi micologica differenziale dei più diffusi funghi tossici;
 - e) Aggiornamento su specie di funghi commestibili.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 15 maggio 2006

VENDOLA